

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 660)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 17 giugno 1964 (V. Stampato n. 1285)

presentato dal Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 giugno 1964*

Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 36, che estende agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 36 deve intendersi nel senso che il trattamento ivi previsto compete anche ai vicebrigadieri.

Analogamente a quanto sancito per i brigadieri nel predetto articolo 2, l'emolumento mensile spettante ai vicebrigadieri non può avere, in alcun caso, durata superiore ai quattordici anni.

Art. 2.

All'onere di lire 500.000 derivante dalla applicazione della presente legge, sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 73 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1963-64 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, l'occorrente variazione di bilancio.